



COMUNE DI SINDIA

Provincia di Nuoro

**SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA
- UFFICIO SERVIZI SOCIALI -**

Bando Pubblico

per l'assegnazione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2020 mensilità gennaio - aprile.

La Responsabile del Servizio

VISTO l'art. 11 della L. 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche, che ha istituito, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, da utilizzare per la concessione ai conduttori di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione che si trovino in condizioni di disagio economico;

VISTO il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici del 07 giugno 1999;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n°20/1 del 17.04.2020;

RENDE NOTO

Che, **entro il 01/06/2020** i cittadini residenti nel Comune di Sindia, in possesso dei requisiti sotto specificati potranno, presentare domanda volta ad ottenere i contributi integrativi di cui all'art. 11 della Legge 431/1998, per il pagamento dei canoni di locazione - **per i mesi da gennaio ad aprile 2020**.

1) Destinatari dei contributi:

Possono presentare domanda

- i cittadini residenti nel territorio di Sindia titolari di contratti di locazione ad uso residenziale e risultanti da contratti di affitto **regolarmente registrati** di unità immobiliari di proprietà privata sita nel Comune di Sindia, occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva;

- i cittadini residenti nel territorio di Sindia **titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica**, destinate alla locazione permanente, di cui al D.M. delle Infrastrutture n°2523 del 27.12.2001

2) Sono esclusi dalle agevolazioni:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (ABITAZIONI DI TIPO SIGNORILE), A8 (VILLE) e A9 (PALAZZI DI EMINENTI PREGI ARTISTICI E SIGNORILI);
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il

secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

3) Requisiti della locazione:

La locazione deve:

- risultare da un contratto regolarmente registrato presso l'Uff. del registro e in riferimento ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto (in caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci (10) giorni.

4) Requisiti richiesti per ottenere i benefici

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano** o di uno Stato aderente all'Unione Europea (i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di carta di soggiorno);
- essere residenti** nel Comune di Sindia e precisamente nell'alloggio per il quale si chiede il contributo, per gli immigrati è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno. La residenza anagrafica deve sussistere al momento della presentazione della domanda;
- essere titolari** di un contratto di locazione ad uso residenziale per un alloggio di proprietà privata sito nel Comune di Sindia e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso il Ministero delle Finanze- Ufficio delle Entrate;
- oppure** essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale di unità immobiliare di proprietà pubblica, destinata alla locazione permanente, di cui al D.M. delle Infrastrutture n°2523 del 27.12.2001;
- il contratto** di locazione non deve avere natura transitoria e deve essere occupato a titolo di abitazione principale o esclusiva;
- il contratto** di locazione non deve risultare stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non legalmente separati;
- l'alloggio** non deve essere classificato tra:
 - 1) alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, assoggettati al regime di canoni di edilizia agevolata, disciplinati dalla L. 13/89;
 - 2) alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- nessun componente** il nucleo familiare di appartenenza deve essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art.2 della L. n°13/89 sito in qualsiasi località del territorio comunale;
- essere in regola** con il pagamento del canone di locazione;
- appartenere** ad una delle seguenti fasce:

FASCIA A) ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (Euro 13.192,66 annue) rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto è superiore al 14%, l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € **3.098,74**;

FASCIA B) ISEE del nucleo familiare superiore a quello della Fascia A) e uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari a € 14.162,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone corrisposto è superiore al 24% e l'ammontare del contributo non può essere superiore a € **2.320,00**.

5) “Il contributo di cui alla L. 431/98 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il reddito di cittadinanza) nel limite dell'importo del canone sostenuto”.

6) Documentazione da allegare alla domanda

Per poter accedere ai suddetti benefici i cittadini interessati devono presentare domanda utilizzando l'apposito modello allegato, unitamente al documento di identità del richiedente, e potrà essere trasmessa tramite PEC all'indirizzo:

- 1) servizisociali@pec.comune.sindia.nu.it, unitamente a scansione del documento di identità del richiedente;
- 2) servizisociali@comune.sindia.nu.it, unitamente a scansione del documento di identità del richiedente CON NOTIFICA DI CONSEGNA E RICEVUTA DI RITORNO;
- 3) o consegnata previo appuntamento telefonico al fine di evitare assembramenti di persone:
 - Ufficio Protocollo del Comune di SINDIA - TEL.0785/479224
 - UFFICIO SERVIZIO SOCIALE TEL 0785-479226 –
 - UFFICIO AMMINISTRATIVO TEL 0785/479237 -

per la consegna dell'istanza completa nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30.

La domanda dovrà essere corredata da:

- Dichiarazione Sostitutiva Unica e dichiarazione ISEE in corso di validità, rilasciato secondo le norme vigenti;
- Copia del contratto di locazione dell'immobile in questione;
- Copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione o relativa all'intero periodo di validità del contratto;
- Copia delle ricevute di pagamento del canone alla data di presentazione della domanda;
- copia di un documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale;

7) Modalità di determinazione del contributo

Le domande presentate saranno istruite e, salvo esclusione, collocate nella fascia reddituale di riferimento (A o B) secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con più elevate soglie di incidenza sul canone.

L'entità dei contributi viene calcolata nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla normativa vigente in materia e dalle direttive impartite dal competente Assessorato Regionale.

L'ammontare del contributo non potrà eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo - al netto degli oneri accessori - e il canone considerato sopportabile, in relazione alla situazione reddituale dei beneficiari.

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente appartenente alla fascia A è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74;

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente appartenente alla fascia B è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 2.320,00.

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della Regione Sardegna e alla concreta disponibilità dello stesso. Pertanto i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati, fino al verificarsi di dette condizioni.

Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno richiesto da questo Comune, le richieste degli aventi titolo saranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata dalla RAS, tenendo sempre presente il principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone.

Il diritto del contributo decorre dal 1° gennaio 2020 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta.

Il contributo sarà erogato per i mesi di validità del contratto di locazione, per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mesi.

8) Formazione e pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei partecipanti ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria e verranno pertanto escluse.

Si procede alla formulazione di due distinte graduatorie (una per la fascia A e una per la fascia B) dei beneficiari, con la determinazione dei contributi attribuiti a ciascun richiedente in base alla modalità di cui al precedente articolo.

9) Modalità di erogazione dei contributi

Il Comune provvede all'erogazione dei contributi a seguito dell'effettivo accreditamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna del relativo finanziamento.

10) Tutela della privacy

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento che con il presente atto si avvia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile del Procedimento l'Assistente Sociale Antonella Sanna presso l'ufficio Servizi Sociali (Tel. 0785/ 479226).

LE DOMANDE DEVONO PERVENIRE IMPROPROROGABILMENTE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 01 GIUGNO 2020.

Per qualsiasi ulteriore indicazione si rinvia alla deliberazione della Giunta Regionale n°20/1 del 17.04.2020

Sindia, 04.05.2020

Il Responsabile del servizio
f.to (Giuseppa G.L.Barone)